



36916/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. FRANCESCO M. CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Oggetto

OCCUPAZIONE
SINE TITULO

Ud. 03/11/2021 - CC

R.G.N. 29796/2020

non 36916
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul regolamento di competenza iscritto al nr. 29796/2020 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis)

CCFC

- *ricorrente* -

contro

(omissis), (omissis) ed (omissis) (omissis);

- *intimati* -

avverso il provvedimento R.G. n. 606/2020 del TRIBUNALE DI VERONA depositato il 15/10/2020;

9711
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI;

letta la memoria scritta del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;



Rilevato che,

con provvedimento reso in data 15/10/2020 (r.g. n. 606/2020), il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio promosso da (omissis) per la pronuncia della condanna di (omissis), (omissis) ed (omissis), al rilascio dell'abitazione di proprietà dell'attrice occupato *sine titulo* dai convenuti, oltre al risarcimento dei danni;

a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Verona ha evidenziato come, ai fini della decisione della ridetta causa, rappresentasse un passaggio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la preliminare risoluzione del separato procedimento instaurato, dinanzi al medesimo Tribunale di Verona, da (omissis) ai sensi dell'art. 337-*bis* c.c., ai fini dell'assegnazione, in proprio favore, della predetta abitazione, affinché ne godesse, unitamente al figlio, in quanto casa familiare;

avverso il provvedimento di sospensione, (omissis) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.;

(omissis), (omissis) ed (omissis), non hanno svolto difese in questa sede;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso;

considerato che,

con il regolamento proposto, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., nonché per abnormità funzionale, per avere il giudice *a quo* erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di stretta pregiudizialità tra il giudizio in corso e il procedimento separatamente instaurato da (omissis) per l'assegnazione della casa familiare, attesa l'insussistenza del presupposto dell'identità delle parti in

entrambi i processi (in considerazione dell'estraneità, al procedimento asseritamente pregiudicante, di (omissis) e (omissis)), ed avuto altresì riguardo all'assenza di alcuna indispensabilità della preliminare risoluzione del giudizio relativo all'assegnazione della casa familiare in favore di (omissis) , ai fini della decisione della presente controversia;

sotto altro profilo, il giudice *a quo* si sarebbe reso responsabile dell'adozione di un provvedimento funzionalmente abnorme, non potendo prefigurarsi alcuna possibilità di prosecuzione del presente giudizio (legata al previo passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante), attesa l'insuscettibilità, del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, di alcun definitivo passaggio in giudicato;

il ricorso è fondato, con specifico riguardo alla questione concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.;

osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020, Rv. 657988 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017, Rv. 644291 - 01);

nel caso di specie, con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna al rilascio dell'abitazione di proprietà dell'attrice occupata *sine titulo* dai convenuti (oltre al risarcimento dei danni), siccome asseritamente pregiudicato dalla risoluzione del

separato procedimento instaurato, dinanzi al medesimo Tribunale di Verona, da (omissis) ai sensi dell'art. 337-bis c.c., ai fini dell'assegnazione, in proprio favore, della predetta abitazione, affinché ne godesse, unitamente al figlio, in quanto casa familiare;

trattandosi di procedimenti pendenti dinanzi al medesimo giudice, il giudice *a quo* non avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio (asseritamente) pregiudicato, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza;

l'ordinanza impugnata deve ritenersi pertanto illegittimamente pronunciata, dovendo conseguentemente disporsi, previa sua caducazione, la prosecuzione del giudizio;

ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.c., si dispone che il tribunale provveda ai sensi dell'art. 274 c.p.c.;

sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio.


Fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Verona il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 3 novembre 2021.

Il Presidente

Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 26 NOV 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Paola Diamanti